

CRÈDIT AGRICOLE LEASING ITALIA

LEASING STRUMENTALE

ALL RISKS

Mod. 2496151 / FI INC Ed. 04/2012

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- **Nota Informativa, comprensiva del Glossario**
 - **Condizioni di Assicurazione**
- deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

**REALE
MUTUA**
— ASSICURAZIONI —

Parte del tuo mondo.

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

- a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
- b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
- c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it.
E-mail: buongiorno reale@realemutua.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.446 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.386 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 482%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO**AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE**

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

La "Polizza QUADRO Leasing Beni Strumentali All Risks" contiene garanzie assicurative per tutelare i beni strumentali oggetto dei contratti di leasing stipulati con **Credit Agricole Leasing Italia Srl** dai danni materiali e diretti causati da un qualunque evento, previo delimitazioni, franchigie, scoperti, limiti di indennizzo come previsto dagli Articoli dall'1.1. al 1.16 della polizza.

Le garanzie offerte dalla polizza sono raccolte nei seguenti Capitoli:

Il **Capitolo 1** tratta dei danni alle cose e descrive l'oggetto e le delimitazioni dell'assicurazione con gli Articoli dal 1.1 al 1.16 .

Il **Capitolo 2** tratta delle condizioni valide per il Capitolo 1 con gli Articoli dal 2.1 al 2.10 .

Il **Capitolo 3** tratta delle norme che regolano l'assicurazione in generale con gli Articoli dal 3.1 al 3.10.

Il **Capitolo 4** precisa le norme che regolano la liquidazione dei sinistri con gli Articoli dal 4.1 al 4.7 .

AVVERTENZA:

Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, la polizza infatti prevede diverse delimitazioni ed esclusioni che sono indicate negli Articoli 1.2 – 1.10 – 1.11 – 1.13 – 1.14 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.6 – 2.8 – 2.9, nonché nelle definizioni del glossario.

AVVERTENZA:

Le condizioni tutte della polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti negli Articoli 1.3 – 1.5 – 1.7 – 1.9 – 1.13 – 1.14 – 1.16

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

Per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua in caso di sinistro, occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo:

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di € 200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A : Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).

Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).

Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE E REGOLA PROPORZIONALE

Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata sia inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale.

Vedi i dettagli all'Art. 1.12 (assicurazione parziale e deroga alla regola proporzionale).

4. Dichiarazioni del Contraente e/o dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle **DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE e/o dell'ASSICURATO** relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un Utilizzatore dichiara un tipo di utilizzo del bene non conforme a quello effettivo. Si dovrà pertanto controllare la scheda di adesione al contratto per accertare se l'utilizzo corretto del bene prevede un premio diverso da quello applicato.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile in unica soluzione per ciascun periodo annuo oppure a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o trimestrali o mensili).

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- R.I.D.;
- bonifico bancario,

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari ad Euro 44,60 di cui Euro 8,47 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 19,00% dei costi.

7. Rivalsa

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua rinuncia al diritto di rivalersi sul responsabile del sinistro, salvo il caso di dolo, come previsto dall'Art. 2.5 del contratto.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA - Per i dettagli sulle modalità di disdetta in caso di sinistro si rimanda all'art. 4.7 delle "Norme che regolano la liquidazione dei sinistri allegato di seguito:

4.7 - DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Avvenuto un sinistro ed anche prima di liquidare l'indennizzo, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata o il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal sinistro o dalla stessa Convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata.

Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società provvederà a restituire la parte di premio imponibile relativamente al periodo di rischio non corso per la singola applicazione o per tutte le applicazioni, fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 21,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA – Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua precisando le circostanze dell'evento.

Deve poi osservare alcune prescrizioni seguendo le istruzioni per la denuncia e le procedure liquidative descritte agli Articoli dal 4.1 al 4.7 della polizza.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it. **Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni potrà rivolgersi all'ISVAP** – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito Internet http://ec.europa.eu/internalmarket/financeservices-retail/finnet/index_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Informazioni

Reale Mutua è a disposizione della clientela con il Servizio "Buongiorno Reale" Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11 - 10122 Torino, Numero Verde 800-320320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 742 54 20, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it sia per informazioni o chiarimenti di carattere generale sia per conoscere condizioni, limiti e modalità per ricorrere alla Commissione di Garanzia.

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 – 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ASSICURATO: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ai fini della presente polizza l'Assicurato è l'Utilizzatore dei beni concessi in locazione finanziaria da Credit Agricole Leasing Italia.

CONTRAENTE: CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT - Via Imperia n. 37 – 20142 Milano – Partita IVA 09763970150

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO: il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

FRANCHIGIA: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

SCOPERTO: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ: la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE: Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luigi Lana



CRÈDIT AGRICOLE LEASING ITALIA LEASING STRUMENTALE ALL RISKS

Condizioni di Assicurazione

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine e formano parte integrante
del Mod. 2496151 FI / INC

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

DEFINIZIONI

Le definizioni il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.
I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa.

ASSICURATO: La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Ai fini della presente *polizza* l'**Assicurato** è l'**Utilizzatore** dei beni concessi in locazione finanziaria da Credit Agricole Leasing Italia.

CONTRAENTE: CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL – in forma abbreviata CALIT - Via Imperia n. 37 – 20142 Milano – Partita IVA 09763970150

COSTO DI ACQUISTO A NUOVO: il costo delle macchine o gruppo di macchine nuove di fabbrica espresso in Euro, I.V.A. esclusa, comprensivo delle spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

FRANCHIGIA: la parte di danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla *Società* in caso di *sinistro*.

POLIZZA: il documento che prova l'Assicurazione.

PREMIO: la somma dovuta dal *Contraente* alla *Società*.

Relativamente alle macchine o gruppi di macchine acquistati all'estero, il costo in Euro verrà determinato in base alle quotazioni di cambio della Borsa dei Valori di Milano del giorno stesso in cui deve essere conteggiato il costo stesso.

SCOPERTO: la parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETÀ: la Società Reale Mutua di Assicurazioni e coassicuratrici.

UTILIZZATORE: Colui (società o persona fisica) che conduce in locazione finanziaria il bene oggetto della copertura assicurativa.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Il *Contraente* si impegna a consegnare agli aderenti della presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo.

Il *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel modulo di adesione relativo alle suddette coperture, l'ammontare dell'importo percepito dagli intermediari. Qualora la *polizza* non preveda la sottoscrizione di uno specifico modulo di adesione, il *Contraente* si impegna a consegnare ai singoli *Assicurati* un apposito documento indicante i costi a loro carico con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

CAPITOLO 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE

1.1 - Oggetto dell'assicurazione

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* delle perdite e/o danni materiali e diretti subiti dalle macchine assicurate date in locazione agli utilizzatori e causati da qualsiasi evento salvo le delimitazioni in seguito espresse.

1.2 - Delimitazione dell'assicurazione

La *Società* non è obbligata per i danni:

- a) causati dal dolo del *Contraente* o dell'*Assicurato* nonché per l'appropriazione indebita da parte dell'*Utilizzatore*;
- b) dovuti da vizi e/o difetti propri delle macchine assicurate o causati da normale obsolescenza e usura delle stesse, restando ferma la risarcibilità dei guasti accidentali dovuti al funzionamento;
- c) di carattere estetico quali ammaccature, sverniciature e simili nonché alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, alle parti accessorie intercambiabili per una determinata lavorazione, a utensili, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, cinghie;
- d) verificatisi e determinatisi durante le operazioni di montaggio, smontaggio, collaudo, e/o messa a punto delle macchine assicurate qualora le suddette operazioni durino oltre 30 giorni lavorativi;
- e) danni indiretti quali mancanza di locazione, di godimento, di reddito commerciale o industriale o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Non rientrano sotto le garanzie prestate con la presente *polizza*:

- f) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti, le attrezzature di varo, le frese per gallerie, qualunque ne sia il loro uso e destinazione, con riferimento agli autoveicoli targati, si precisa che la presente esclusione è limitata a quelli ad uso e trasporto materiali e/o persone, restando invece incluse nell'assicurazione le macchine operatrici da cantiere e/o agricole quali, a titolo esemplificativo: autobetoniere, caterpillars, autopompe per calcestruzzo, autogrù, macchine escavatrici o movimento terra, trattori o macchine agricole in genere e simili. Sono comunque esclusi per questo tipo di macchine i guasti meccanici ed elettrici.
- g) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all'aperto, salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare all'aperto;
- h) le macchine installate in locali dove avvengano abitualmente lavorazioni di materie esplosive e che servano ad abituale deposito di tali sostanze;

1.3 - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato

La *Società* risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, **ferme restando le esclusioni di cui all'art. 2.1 - Delimitazione generale dei rischi assicurati delle "Condizioni valide per l'assicurazione dei danni alle cose"**.

Resta convenuto, ai fini della presente estensione di garanzia, che il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore ad € 4.500.000.

1.4 - Recesso garanzie extended

Per quanto attiene alle garanzie extended (scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio organizzato) **la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata**. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di premio pagato e non goduto, relativo alla garanzia (tasso 0,17%).

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.5 - Terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche

In caso di terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche, per *sinistro* si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa, prima durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di *polizza*.

Ai fini della presente garanzia il pagamento dell'indennizzo viene effettuato per singolo sinistro, previa detrazione delle franchigie previste dalla presente polizza e che la Società non indennizza, in nessun caso, per singolo sinistro, somma superiore ad € 4.500.000.

1.6 - Recesso garanzie catastrofali

Per quanto attiene alle garanzie catastrofali (terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche) la Società, e il **Contraente hanno la facoltà di recedere dalla garanzia mediante preavviso di giorni 30 da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata**. In caso di disdetta da parte della Società, questa provvede al rimborso della parte di *premio* pagato e non goduto, relativo alla garanzia prestata con la presente clausola (tasso 0,17%).

1.7 - Scoperti e franchigie

Il danno indennizzabile verrà liquidato applicando gli scoperti e le franchigie che seguono:

a) GARANZIA FURTO - SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Scoperto 10% col minimo di € 1.000:

- relativamente alle attrezzature di cantiere:
 - **scoperto 35% minimo € 2.000 per i beni locati in Campania**
 - **scoperto 25% minimo di € 2.000 per i beni locati nelle altre Regioni**
- relativamente beni ad impiego mobile **scoperto 20% minimo di € 300;**

b) ALTRE GARANZIE

Scoperto 10% minimo di € 750;

d) AUTOGRÙ in genere

Scoperto 20% minimo di € 7.500 per qualsiasi danno.

e) GARANZIA GUASTI MECCANICI ED ELETTRICI

Scoperto 20% minimo di € 2.000 per sinistro

Limite di indennizzo € 25.000 per sinistro

f) APPARECCHIATURE DI RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLE INFRAZIONI STRADALI IN GENERE, AUTOVELOX E/O RILEVATORI DI VELOCITA'

Scoperto 20% minimo di € 2.000 per singolo apparecchio

Limite di indennizzo € 25.000 per singolo apparecchio

1.8 - Somme assicurate

A) MACCHINE NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al rispettivo *costo di acquisto a nuovo* alla data della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

B) MACCHINE NON NUOVE

La somma assicurata per ciascuna macchina o gruppo di macchine deve essere uguale al corrispettivo costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio.

Per le macchine ricollocate in leasing, e pertanto senza fattura di acquisto, la somma assicurata è rappresentata dal valore commerciale convenzionale comunicato dalla ditta assicurata.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.9 - Limiti di risarcimento

In caso di sinistro risarcibile a termini del presente Capitolo 1 - ASSICURAZIONE DANNI ALLE COSE, la *Società* non sarà obbligata a risarcire importo superiore a € 4.500.000 per ciascun sinistro col limite di € 3.500.000 per singola macchina.

Per autogrù in genere, massimo per singola macchina € 400.000 massimo assicurabile per Utilizzatore € 750.000.

1.10 - Macchine oltre 10 anni di età

Per le macchine o impianti che abbiano oltre 10 anni di età al momento della firma del contratto di leasing, **sono escluse le garanzie guasti elettrici e meccanici.**

1.11 - Strumenti ed apparecchiature ad impiego mobile

Ferme le delimitazioni di *polizza*, la garanzia è estesa ai danni agli apparecchi o impianti assicurati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto compreso il trasporto a mano, entro i limiti territoriali previsti dall'art. 2.6 Territorialità delle "Condizioni valide per l'assicurazione dei danni alle cose", **purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.**

Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli la garanzia è estesa ai danni causati da furto durante le ore notturne dalle 22.00 alle 6.00 purché i cristalli dell'autoveicolo siano rialzati e le portiere chiuse a chiave o in una rimessa pubblica custodita, oppure in un parcheggio custodito; gli autoveicoli devono essere provvisti di capotta rigida.

1.12 - Assicurazione parziale e deroga alla proporzionale

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'*Assicurato* sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia, non si applicherà tale disposizione qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

1.13 - Maggiori costi

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento del bene assicurato, la *Società*, indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di *indennizzo* e riguardino ad esempio:

- 1) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- 2) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- 3) le lavorazioni presso terzi.

La *Società* non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causate da:

- a) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità Giudiziaria;
- b) difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine/impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore quali, a titolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra;
- c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- d) ricostruzione di programmi distrutti o danneggiati.

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti. Il *limite dell'indennizzo* per tale estensione di garanzia è stabilito nella misura massima pari al 25% della somma assicurata del ben colpito con il massimo di € 30.000 per *sinistro*. Per ogni sinistro viene applicata una *franchigia* di tre giorni.

1.14 - Rimborso canoni

In caso di *sinistro* indennizzabile a termini di *polizza*, che colpisca il macchinario dato in locazione e che provochi l'inattività totale della macchina stessa, la *Società* si obbliga ad indennizzare all'*Utilizzatore* l'equivalente dei canoni di locazione che lo stesso sarebbe tenuto a pagare per il periodo della riparazione o della sostituzione del macchinario colpito da *sinistro*.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Per periodo di *indennizzo* si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo dei beni assicurati danneggiati o distrutti e avrà durata massima di 90 giorni con una *franchigia* di 10 giorni dal verificarsi del *sinistro*. Il *limite di indennizzo* viene stabilito in € 30.000 per *sinistro*.

1.15 - Anticipo sugli *indennizzi*

L'Assicurato ha diritto di ottenere prima della liquidazione del *sinistro* - il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite - a condizione che non siano insorte contestazioni sull'indennizzabilità del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile di almeno € 100.000. L'obbligazione della *Società* verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al "valore a nuovo" dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse. Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del *sinistro* il *Assicurato* potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettategli che verrà determinato allo stato dei valori al momento della richiesta.

1.16 - Onorari periti

La *Società* risarcisce l'equa remunerazione dovuta all'*Assicurato* in caso di *sinistro*, per il lavoro svolto dai periti e le relative spese, sino alla concorrenza della somma assicurata a questo titolo al fine di produrre prove, informazioni ed ogni altro elemento che l'*Assicurato* sia tenuto a dare alla *Società* ai termini delle C.G.A.; **rimane convenuto che la *Società* non pagherà per ogni singolo *sinistro* importo superiore a € 3.000.**

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CAPITOLO 2 – CONDIZIONI VALIDE PER L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALLE COSE

2.1 - Delimitazione generale dei rischi assicurati

La *Società* non è obbligata per i danni avvenuti in occasione, anche indirettamente connessi, di:

- a) atto di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione armata, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, servizio del diritto di guerra, sequestri, rappresaglie, arresti, confische, provvedimenti di un governo o di altre autorità locali anche di diritto o di fatto, contrabbando, commercio clandestino o proibito;
 - b) eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore e radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, oppure da fatti accaduti in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- a meno che il *Contraente* o l'*Assicurato* provi che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.

2.2 - Attrezzature lavorazioni speciali

Rientrano nella garanzia, a titolo esemplificativo, attrezzature per lavorazioni speciali montate su autocarri appositamente predisposti tipo: mulini mobili, betoniere, gru speciali, scale mobili, elevatori, gruppi frigoriferi e simili. La copertura assicurativa è prestata solamente per i beni oggetti del contratto di leasing, escluso l'autocarro targato.

2.3 - Trasferimento enti

Fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile, l'eventuale cambiamento di ubicazione dovuto a trasferimento di Sede dell'*Utilizzatore* o spostamento in stabilimenti diversi dall'*Utilizzatore* stesso, anche in caso di subentro di diverso *Utilizzatore* non comporta la decadenza di garanzia.

2.4 - Enti all'estero

Per le macchine o gli impianti dati in locazione nei Paesi extra Unione Europea, la *Società*, non sarà tenuta a risarcire somma maggiore di quella assicurata, a parziale deroga di quanto disposto all'art. Liquidazione danni, del capitolo norme che regolano la liquidazione dei *sinistri*.

San Marino e Città del Vaticano sono equiparati ai Paesi dell' Unione Europea.

2.5 - Rinuncia alla rivalsa

La *Società* rinuncia al diritto di surrogazione ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei responsabili dei danni, **salvo il caso di dolo**.

2.6 - Territorialità

La garanzia della presente *polizza* è operante qualora le macchine assicurate siano utilizzate nei Paesi appartenenti all'Unione Europea, alla Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Per ubicazioni diverse o dove per la *Società* non sia possibile emettere applicazioni in Libera Prestazione di Servizi o dove la legislazione imponga l'esistenza di una *polizza* locale o la cessione di parte o di tutto il rischio a pool specifici, il *Contraente* e lo *l'Assicurato* dovranno dare comunicazione preventiva alla *Società* la quale, valutato il rischio e le circostanze, comunicherà la sua eventuale disponibilità alla copertura assicurativa e le relative condizioni.

Relativamente ai paesi Extra Unione Europea, ad esclusione della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano equiparati ai Paesi dell'Unione Europea, qualora a seguito di segnalazione del *Contraente* e/o dell'*Assicurato*, la *Società* abbia dato parere favorevole alla copertura assicurativa, per il macchinario di cantiere ubicato all'estero non si intende operante la garanzia "Valore a Nuovo".

2.7 - Sublocazione bene assicurato

Si precisa che le garanzie della presente *polizza* sono operanti anche nel caso in cui l'*Utilizzatore* abbia sub-locato o affittato a terzi la macchina assicurata.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2.8 - Cambio contratto di locazione

I criteri di liquidazione di cui all'art. 4.4 - Liquidazione danni delle norme che regolano la liquidazione dei *sinistri*, si intendono operanti anche in caso di subentro e/o cessione nell'ambito dello stesso contratto di locazione. In caso di prolungamento della durata del contratto, la *Società* liquiderà il valore di rimpiazzo solo per il periodo della durata originaria del contratto. In seguito la liquidazione verrà effettuata sulla base dello stato d'uso.

2.9 - Conservazione delle cose assicurate

Le macchine assicurate devono essere conservate con diligenza e cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione.

Esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori alle tecniche consentite.

Il *Contraente* e/o l'*Assicurato* si obbliga a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della *Società* di visitare le macchine assicurate ed a dar loro tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

In ogni caso di aggravamento del rischio e **salvo che il *Contraente* e/o l'*Assicurato*, a richiesta della *Società*, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della *Società* risolvere il contratto anche parzialmente, escludendo dall'assicurazione le partite comprendenti le macchine cui l'aggravamento si riferisce, in quanto dette partite siano considerate separatamente in polizza.**

2.10 - Colpa grave

In deroga all'art. 1900 del Codice Civile, la *Società* risponde dei danni causati dagli eventi per i quali è prestata l'assicurazione anche se determinati da colpa grave del *Contraente*, dell'*Assicurato* o delle persone delle quali devono rispondere.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CAPITOLO 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

3.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni volutamente inesatte o le reticenze del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione da parte *Contraente* e/o dell'*Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante di rischi già in copertura, così come le inesatte dichiarazioni del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* all'atto dell'ingresso nella Convenzione o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, **semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).**

3.2 - Altre assicurazioni

Il *Contraente* e/o *Assicurato* devono comunicare per iscritto alla Società, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di *sinistro*, il *Contraente* e/o l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).

3.3 - Aggravamento del rischio

Il *Contraente* e/o *Assicurato* devono dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Tuttavia, l'omissione da parte del *Contraente* e/o *Assicurato* di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un *premio* maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del *premio* con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di *sinistro*, conguaglio del *premio* per l'intera annualità).

3.4 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successivi alla comunicazione del *Contraente* e/o dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del *premio* conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di *premio* pagata e non goduta, escluse le imposte.

3.5 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del *Contraente*.

3.6 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

3.7 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

3.8 - Foro competente

Foro competente per qualsiasi controversia che potrebbe sorgere in applicazione della presente *polizza* è quello ove ha sede l'*Assicurato*.

3.9 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al *Contraente* e/o all'*Assicurato* su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

3.10 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla *polizza* non possono essere esercitati che dall'*Assicurato* e dalla *Società*.

L'*Assicurato* deve compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione del danno.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuate sono vincolanti, anche per il *Contraente*, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

CAPITOLO 4 - NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

4.1 - Obblighi in caso di sinistro

Tutti i *sinistri* alle macchine assicurate devono essere denunciati per iscritto dall'*Assicurato* alla *Società* entro 30 giorni ore successive al *sinistro* o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza.

I *sinistri* di incendio, furto, rapina o di eventi presumibilmente dolosi, devono essere denunciati all'Autorità Giudiziaria e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*.

L'*Assicurato* deve fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società*, prima dell'inizio delle riparazioni, fornire dimostrazione del valore della macchina, dei pezzi di ricambio occorrenti per la riparazione del guasto, delle spese a ciò necessarie e di quelle sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatto alla *Società*, lo stato delle cose può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società* nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato* non avviene entro otto giorni dalla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate dal *sinistro*. La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione o alla sostituzione dell'ente danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti.

In tale caso ne deve fare comunicazione scritta all'*Assicurato* entro otto giorni dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

4.2 - Danni - Procedura della liquidazione

Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra *Assicurato* e *Società*, ovvero se una delle due parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato*, con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo, se una delle due parti sopradette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della parte più diligente dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte ed è liquidata per intero alla *Società* alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dell'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno, concretati dai periti concordi, ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per le parti, rinunciando questi fin da ora a qualsiasi impugnativa, **salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.**

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, **semprechè il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.**

4.3 - Danni - mandato ai periti

Ai periti è conferito il seguente mandato:

- a) di constatare per quanto sia possibile la causa del *sinistro*;
- b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla *polizza* o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze aggravanti e non fossero state dichiarate;
- c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e separatamente di quelle rimaste illese danneggiate;
- d) di stimare il "costo di acquisto a nuovo" delle cose rimaste danneggiate al momento del *sinistro*;

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

- e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte della polizza.

4.4 - Liquidazione danni

- per enti nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo; escluse autogrù e macchine da cantiere.

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) in caso di danno riparabile:

- 1) stimando il "*Costo di acquisto a nuovo*" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - 2) stimando l'importo totale delle spese, valutate in base ai costi al momento del *sinistro*, necessarie per rimettere la cosa danneggiata in condizione di poter compiere normalmente le funzioni a cui è destinata;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
- Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)**, si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**;

B) in caso di danno non riparabile:

- 1) stimando il "*Costo di acquisto a nuovo*" al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
 - 2) stimando il valore ricavabile dai residui al momento del *sinistro*.
- Per il calcolo dell'*indennizzo* si detrae dall'importo stimato come in **B) 1)** quello stimato come in **B) 2)** con il limite del doppio del valore che le cose colpite avevano al momento del *sinistro* con il massimo della somma assicurata, tenuto conto della vetustà e del loro deperimento per uso od altra causa nei primi 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo.

Fermo quanto previsto dall'art. **4.4 lett. B)**, un danno si considera non riparabile quando le spese di riparazione calcolate in **A) 2)** sono uguali o superiori al valore delle cose danneggiate al momento del *sinistro*, tenuto conto della sua vetustà e deperimento.

Se la somma assicurata per ciascuna cosa risulta inferiore al suo costo di rimpiazzo al momento del *sinistro*, l'Assicurato sopporta la sua parte proporzionale di danno, esclusa ogni compensazione con le somme assicurate per le altre cose; tuttavia non si applicherà tale disposizione, qualora si verifichino aumenti dei prezzi di listino entro un massimo del 20% della somma inizialmente assicurata per la cosa stessa; qualora tale misura venga superata, la predetta disposizione si applicherà solo per l'eccedenza del predetto 20%.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti comma sono detratte le *franchigie* fissate in polizza.

Sono escluse dall'*indennizzo* le spese ed i costi per eventuali revisioni o modifiche della cosa colpita dal *sinistro*.

4.5 - Liquidazione dei danni

- per enti oltre 12 mesi dalla data di acquisto a nuovo,

- per autogrù e macchine da cantiere;

La liquidazione dei danni è fatta nel seguente modo:

A) nel caso di danni suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto al momento della stipulazione del contratto di locazione della o delle macchine;
 - 2) stimando l'importo totale delle spese di riparazione, valutate tenendo conto della obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa della o delle macchine colpite, necessarie per rimettere la macchina danneggiata in condizioni di poter compiere normalmente il lavoro a cui è destinata;
 - 3) stimando il valore ricavabile, al momento del *sinistro*, dei residui delle parti eventualmente sostituite;
- Per il calcolo dell'*indennizzo* si prende l'importo stimato in **A) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **A) 3)**.

B) nel caso di danni non suscettibili di riparazione:

- 1) stimando il costo di acquisto, al momento della stipulazione del contratto di locazione, della o delle macchine colpite, comprese le spese di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio;
- 2) stimando il valore al momento del *sinistro* della e delle macchine colpite, tenendo conto dell'obsolescenza, vetustà e deperimento per uso o altra causa;
- 3) stimando il valore ricavabile dal residuo al momento del *sinistro*.

Per il calcolo del risarcimento si prende l'importo stimato come in **B) 2)** e lo si defalca dell'importo stimato in **B) 3)**.

Una macchina si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione [stima **A) 2)**] eguagliano o superano il valore che la macchina aveva al momento del danno [(stima **B) 2)**].

Se le somme assicurate in polizza per ciascuna macchina risultano inferiori a quanto previsto dall'art. 4.4, vale il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Per ogni singola macchina l'ammontare complessivo del risarcimento per uno o più *sinistri* avvenuti nello stesso anno assicurativo non può eccedere, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.4 precedente, il valore commerciale [(stima B) 2)] della macchina stessa.

4.6 - Pagamento dell'*indennizzo*

Il pagamento dell'*indennizzo* è eseguito dalla *Società* all'*Assicurato*, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del *sinistro*, il pagamento verrà fatto trascorso l'anzidetto termine di 15 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte dell'*Assicurato* della prova che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. 1.2 - Delimitazione dell'assicurazione, CAPITOLO 1 e art. 2.1 - Delimitazione generale dei rischi assicurati, CAPITOLO 2.

A carico della *Società* non decorrono interessi se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge, un atto di cessione, oppure l'*Assicurato* non sia in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla *Società*.

La *Società* ha la facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a norma dell'*Assicurato*, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

4.7 - Disdetta in caso di *sinistro*

Avvenuto un *sinistro* ed anche prima di liquidare l'*indennizzo*, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al sessantesimo giorno da quello in cui l'*indennità* è stata pagata o il *sinistro* è stato altrimenti definito, la *Società* ha la facoltà di recedere dalla singola applicazione colpita dal *sinistro* o dalla stessa Convenzione e quindi da tutte le applicazioni in essere al momento della disdetta stessa, con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata. Trascorsi trenta giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la *Società* provvederà a restituire la parte di *premio* imponibile relativamente al periodo di rischio non corso per la singola applicazione o per tutte le applicazioni, fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del *premio*.

Polizza Convenzione leasing strumentale All Risks n. 2012/10/2496151
Appendice n. 3

Le Parti, di comune accordo, convengono quanto segue:

- 1) Relativamente alle sole garanzie Terremoto ed inondazione, alluvione ed allagamento, la Società non sarà tenuta ad indennizzare, complessivamente per tutte le applicazioni, per sinistro e per anno, una somma maggiore al 20% delle somme complessivamente assicurate in convenzione alla data del sinistro, col massimo di Euro 5.000.000,00 per ogni singola regione d'Italia, aumentato ad Euro 10.000.000,00 per le regioni Piemonte, Lombardia e Veneto.
- 2) Terremoto: in nessun caso la Società pagherà per ogni singolo sinistro una somma superiore al 50% della somma assicurata per ogni singola applicazione, con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00.
- 3) Inondazione, alluvione ed allagamento: in nessun caso la Società pagherà per ogni singolo sinistro una somma superiore al 30% della somma assicurata per ogni singola applicazione, con uno scoperto del 10% con il minimo di Euro 10.000,00.
- 4) Relativamente ai danni materiali e diretti causati da Terremoto ed Inondazione, alluvione e allagamento, Reale Mutua ha la facoltà, in qualunque momento, di recedere dalle garanzie mediante preavviso di giorni 30 da comunicare a mezzo lettera raccomandata. In tale caso essa rimborsa al Contraente la parte di premio netto da conteggiarsi sulla base del 10% del premio netto per il periodo di rischio non corso.
- 5) La presente appendice ha effetto dalle ore 24 del 31/12/2012 unicamente per i contratti di locazione finanziaria emessi a far tempo da tale data.

FERMO IL RESTO

La Contraente
Credit Agricole Leasing Italia

Soc. Reale Mutua Ass.ri
Agenzia di Piacenza